



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/18/CR6a/C2

***Disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge
16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di
cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77" (C 889)"***

**Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla Commissione VI (Finanze)
della Camera dei deputati**

Roma, 2 marzo 2023

Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

Articolo 1. (Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

*1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: « 1-quinquies. **Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta** derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). »;*

Relazione tecnica al provvedimento

*La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), **mira ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**, considerato che le operazioni in parola potrebbero determinare **l'aumento del debito pubblico**.*

Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

Dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento) con l'esplicito fine di coordinamento della finanza pubblica, è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 121,



Le Regioni e le Province autonome stavano valutando la possibilità di intervenire sulla questione alla luce dell'art.119 della Costituzione, in relazione al quale gli enti territoriali **“Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”**

Tale previsione, correlate alle declinazioni individuate da Eurostat (vedi allegato) che connotano tali operazioni come impattanti sui saldi di finanza pubblica, ha rafforzato la necessità di analisi giuridica del contesto.

Nel frattempo è intervenuto il decreto legge vietando agli enti territoriali tali operazioni alla luce degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica

- **Le Regioni sono disponibili a fianco di tutti i soggetti istituzionali interessati, a partire dal Governo, a «giocare» un ruolo nell’ambito delle proprie competenze e delle rispettive responsabilità.**
- **Auspicano che il Tavolo insediato dalle parti presso la PCM consegni una soluzione utile e in tempi rapidi alle criticità del settore.**

Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

Allegato

....Nel corso dell'audizione Eurostat (14 febbraio 2023) hachiarito che i crediti d'imposta "**pagabili**" sono quelli per i quali una **spesa pubblica** e/o un obbligo pubblico devono essere riconosciuti fin dall'inizio, cioè al momento dell'evento generatore che provoca la creazione del credito (nel caso del superbonus, l'attività di costruzione edilizia), e cioè contabilizzati integralmente sul primo anno in luogo di essere spalmati pro rata per più anni. I crediti d'imposta "**non pagabili**" sono invece quelli **che riducono le entrate fiscali dello Stato in futuro**, ma non comportano una spesa immediata

....Con riferimento alla riclassificazione di tali crediti d'imposta l'Eurostat ha chiarito che:

la qualificazione degli stessi come pagabili o non pagabili non ha riflessi sul debito pubblico;

per quanto riguarda l'impatto sul **deficit** dello Stato, **nel lungo termine esso è identico** sia che il credito sia pagabile sia che non lo sia;

ciò che cambia è, secondo l'Istituto, il momento dell'impatto e non l'ammontare totale finale del costo della misura: nel caso di **crediti pagabili**, l'impatto è nel momento dell'attività soggiacente alla creazione del credito, cioè l'attività di costruzione edilizia, che dà origine al credito stesso, mentre nel caso di credito **non pagabile**, l'impatto è costituito dalle mancate entrate fiscali future (5 anni nel caso del superbonus).

Di conseguenza la pagabilità o non pagabilità di un credito non ha alcuna influenza né sul debito dello Stato, né sulla cifra finale totale da imputare come effetto sul deficit negli anni impattati da tale misura, ma solamente sul **profilo temporale dell'impatto sul deficit nel corso degli anni**.....

.....A parere di Eurostat tali criteri - in primis quello della trasferibilità - sono i fattori che incidono sull'eventualità che una percentuale totale del superbonus alla fine sia persa in quanto non utilizzata: da tale circostanza deriva quindi la classificazione di un credito come pagabile o non pagabile.....